

## **REGIME PREVIDENZIALE FORFETTARI: DOMANDA AGEVOLAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017**

Come noto i contribuenti forfettari di cui alla Legge n. 190/2014 possono beneficiare di un regime contributivo agevolato che prevede la riduzione contributiva del 35% (circolare INPS n. 22 del 31 gennaio 2017). L'agevolazione si rivolge ai soggetti imprenditori che adottano il regime contabile dei forfettari titolari della contribuzione IVS (iscritti come artigiani e commercianti all'Inps con applicazione del minimale contributivo) mentre non spetta a coloro che sono iscritti alla "gestione separata" (professionisti senza obbligo di iscrizione ad apposita cassa di previdenza). In buona sostanza i soggetti interessati dovranno provvedere al versamento dei contributi fissi IVS alle scadenze trimestrali (ridotti del 35%) e, se del caso, versare, in sede di Modello Unico, i contributi dovuti sulla somma eccedente il reddito minimale (sempre ridotto del 35%). Il modulo di domanda per l'agevolazione contributiva è disponibile sul portale dell'ente di Previdenza accedendo al "cassetto previdenziale artigiani e commercianti" e deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il termine del 28 febbraio 2017.

L'opzione per l'IVS agevolato non permette di fruire contestualmente della riduzione contributiva per gli over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS (50% dell'importo) e per l'agevolazione prevista per i collaboratori familiari under 21 di impresa familiare (riduzione di 3 punti percentuali). Come dettato dalla recente circolare "INPS. n. 22 del 31 gennaio 2017" "nella pratica operativa si possono identificare le seguenti situazioni:

a) soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016: possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l'anno 2017 senza la necessità di ulteriori adempimenti (devono permanere i requisiti di accesso al regime di agevolazione fiscale e non deve essere stata espressa rinuncia al regime contributivo agevolato).

b) soggetti già titolari nel 2016 del regime forfettario ma che non hanno optato per il regime contributivo agevolato: coloro che intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono manifestare tale volontà presentando apposita domanda entro il 28 Febbraio 2017 (in caso di domanda oltre i termini l'accesso al regime agevolato è precluso e si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo).

c) soggetti già esercenti attività d'impresa nel 2016 non forfettari nel 2016: se interessati all'agevolazione contributiva sono tenuti a compilare il modello telematico entro il prossimo 28/02/2017 (in caso di domanda oltre i termini l'accesso al regime agevolato è precluso e si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo).

d) contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel corso del 2017: gli stessi devono comunicare l'opzione per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.

**CELESTE VIVENZI**